

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 DEL 20.05.2013

OGGETTO: TRASPORTI - RIDEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO 13 GIUGNO – 9 SETTEMBRE 2013.
ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilatredecim il venti del mese di maggio alle ore 13,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE		X
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

TRASPORTI - RIDEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO 13 GIUGNO – 9 SETTEMBRE 2013. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Biella è ente soggetto di delega ai trasporti pubblici urbani ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 che affida ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti le funzioni relative alle reti e servizi di trasporto pubblico urbano di linea nell'ambito del comune o della conurbazione;

Preso atto che la D.G.R. n. 13-3852 del 14 maggio 2012, successivamente integrata e modificata con D.G.R. n. 12-4591 del 24 settembre 2012, con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Programma Triennale dei servizi di TPL 2011-13, dispone una contrazione delle risorse disponibili che si esplicita in una riduzione dei trasferimenti agli enti locali, per la copertura dei servizi minimi, di un importo pari al 9% per l'anno 2012 ed al 15% per l'anno 2013, assumendo come base l'anno 2010;

Considerato che:

- l'articolo 19 del Decreto Legislativo 422/1997 dispone che i contratti di servizio pubblico devono avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, deve essere pari almeno allo 0,35;
- la Regione Piemonte, giusto il disposto di cui all'articolo 14 della Legge regionale 1/2000 e s.m.i., potrà garantire i trasferimenti previsti nel proprio Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale solo agli enti locali soggetti di delega che rispetteranno tale rapporto ricavi/costi;

Rilevato che:

- il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi del servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Biella si attesta mediamente, per quanto riguarda il servizio su gomma, intorno allo 0,14;
- risulta verosimile che la Regione Piemonte potrebbe non garantire il trasferimento di risorse per i servizi minimi e che pertanto, qualora si intendesse garantire l'attuale programma di esercizio delle linee urbane sarebbe necessario far fronte ai relativi costi con fondi esclusivamente comunali, anche in ragione del fatto che ai Comuni non è possibile individuare, nei propri territori, aree "a domanda debole" nelle quali il servizio di trasporto pubblico potrebbe derogare al rispetto del rapporto ricavi da traffico/costi operativi;

Considerato che sulla scorta di valutazioni in ordine all'utilizzo delle linee di trasporto pubblico urbano ed in ragione di quanto delineato alle presenti premesse, l'Amministrazione comunale con Deliberazione n. 102 del 11.03.2013 ha ridefinito il

programma di esercizio delle linee di trasporto pubblico urbano con una contrazione della produzione chilometrica annua;

Atteso che il territorio della città di Biella è servito dall'offerta di trasporto pubblico locale rappresentata dal servizio di trasporto extraurbano di competenza della Provincia di Biella e pertanto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 19.03.2013 è stato formulato atto di indirizzo alla Giunta comunale ed alla Dirigenza per la predisposizioni degli atti amministrativi e tecnici necessari all'integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di trasporto pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Biella, ivi inclusa la stipula di opportuni accordi tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte che disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici;

Considerato che è stato pertanto avviato, in stretta collaborazione con la Provincia di Biella, un processo di razionalizzazione ed integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio extraurbano, in modo da raggiungere un equilibrio tra la necessità di mantenere una ragionevole offerta per il servizio di trasporto pubblico urbano e la necessità di raggiungere un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi conforme alle indicazioni di legge, tale da garantire il trasferimento regionale per la copertura dei servizi minimi;

Visto:

- il perdurare dello stato di incertezza in ordine alle effettive risorse che la Regione Piemonte determinerà di stanziare per il corrente anno per la copertura dei servizi minimi del trasporto pubblico locale;
- La concreta possibilità che l'attuale servizio di trasporto pubblico urbano non sia economicamente sostenibile da parte dell'Amministrazione comunale a fronte della riduzione delle risorse regionali;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi,

DELIBERA

1. la ridefinizione del programma di esercizio del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 13 giugno – 9 settembre 2013 secondo gli indirizzi formulati nell'allegato A al presente provvedimento;
 2. di stabilire che il programma di esercizio della funicolare non subirà modifiche;
 3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere agli adempimenti conseguenti prendendo atto che il presente provvedimento comporta una diminuzione di produzione chilometrica annua e pertanto una riduzione di spesa rispetto ai costi del servizio attuale;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-